

deontologici e di formazione è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

3. Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.
4. Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

ARTICOLO 6 – ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per l'ottenimento e il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.
2. Gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo e in regola con la contribuzione sono di diritto mediatori. Sono comunque condizioni per l'iscrizione (e il mantenimento dell'iscrizione) nell'elenco dei mediatori:
 - a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;
 - b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
 - e) possedere una specifica formazione (percorso formativo obbligatorio di 50 ore, ovvero: corso di 18 ore di formazione introduttiva e successivo corso di 32 ore di formazione pratica da svolgersi entro un triennio dal completamento del corso introduttivo) ed uno specifico aggiornamento (con cadenza annuale mediante un corso di formazione e aggiornamento di almeno 9 ore), che potranno essere svolti presso enti accreditati o presso lo stesso Ordine degli Avvocati attraverso formatori accreditati, in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, nonché la partecipazione nel biennio di aggiornamento, anche in forma di tirocinio assistito, da svolgersi sia assistendo, anche come avvocato di parte, a incontri di mediazione condotti da altri mediatori, sia affiancando altri mediatori nella veste di co-mediatori o supervisori, sia partecipando personalmente e direttamente agli incontri di mediazione, sia partecipando o assistendo ai procedimenti di mediazione che si

- concludano con verbale negativo per mancata adesione o per mancata comparizione della parte convenuta o di entrambe le parti, sia, partecipando ai corsi di aggiornamento riconosciuti dall'Organismo e ad almeno 20 casi di mediazione presso organismi iscritti, sia, infine, partecipando ad incontri di supervisione e/o confronto tra mediatori indetti dall' Organismo di Mediazione Forense;
- f) essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Treviso, oppure ad altro Ordine degli Avvocati dei distretti delle Corti di Appello di Venezia, Trento e Trieste purché nei regolamenti degli Organismi di Conciliazione di suddetto Ordine sia prevista, in condizione di reciprocità, analoga disposizione;
 - g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
 - h) essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno €. 500.000,00;
 - i) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di tre organismi di mediazione.
 - j) in ogni caso l'avvocato, mediatore di diritto, potrà essere nominato mediatore dopo l'iscrizione all'elenco dei Mediatori solo dopo aver assistito in qualità di uditore ad almeno 5 procedimenti alla presenza delle parti, di cui 3 proseguiti oltre il primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010, come novellato dalla legge n. 98/2013.
3. Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:
- a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto;
 - b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) e f) del comma precedente;
 - c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e g) del comma che precede;
 - d) depositare copia della polizza di cui alla lettera h) del comma precedente;
 - e) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.
4. Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, deve depositare

presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

5. Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo dell'Organismo.
6. L'Elenco dei mediatori è revisionato periodicamente ogni due anni, con prima decorrenza dal 27 aprile 2011.
7. Il mediatore, decorsi due anni dalla sua iscrizione nell'Elenco, dovrà richiedere all'Organismo, a pena di decadenza dall'incarico, il rinnovo dell'iscrizione entro la data del 15 marzo del secondo anno di decorrenza (ovvero il 2013 per la prima decorrenza), dimostrando nei modi consentiti dalla legge il possesso dei requisiti e l'assolvimento degli obblighi di aggiornamento e tirocinio previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

ARTICOLO 7 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1. E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:
 - a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
 - b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;
 - c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività di avvocato.
2. La sospensione viene revocata:
 - a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
 - b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.
3. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) nel caso di sostituzione ai sensi dell'art. 10, comma 2;
 - c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno.
4. Qualora l'accordo di conciliazione non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle